

Versione del regolamento	<b>3-0</b>	Classificazione di riservatezza	<b>FFS interno</b>
Valevole dal	<b>1.1.2020</b>	Titolare	<b>HR-HBP-PP</b>
		Processi interessati	-
		Lingue disponibili	<b>DE, FR, IT</b>
Divisioni interessate	<b>Infrastruttura, Viaggiatori, Cargo, Immobili, Gruppo</b>		
Destinatari specifici / Distribuzione	<b>R RL P</b>		
Sostituisce	<b>Versione del regolamento 2-0</b>		
Attribuzione	<b>CCL FFS / CCL FFS Cargo</b>		

## Convenzione riguardante il modello di durata della vita attiva Flexa (modello Flexa)

### Indice

<b>Elenco delle modifiche</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Generalità</b> .....	<b>3</b>
1.1 Premessa.....	3
1.2 Situazione iniziale, obiettivi .....	3
1.3 Campo d'applicazione.....	3
1.4 Documenti preposti e connessi .....	3
<b>2 Modalità di capitalizzazione</b> .....	<b>3</b>
2.1 Elementi di capitalizzazione .....	3
2.2 Conto Flexa .....	4
2.3 Processo di capitalizzazione .....	4
<b>3 Modalità di utilizzo</b> .....	<b>4</b>
3.1 Forme di fruizione .....	4
3.2 Prestazioni in caso di fruizione .....	5
3.3 Processo di fruizione.....	6
3.4 Fruizione in caso di reintegrazione professionale / nuovo orientamento.....	6
<b>4 Responsabilità</b> .....	<b>7</b>
4.1 Responsabilità .....	7
4.2 Garanzia .....	7
<b>5 Cessazione del modello Flexa</b> .....	<b>7</b>
<b>6 Entrata in vigore e durata del contratto</b> .....	<b>8</b>
<b>7 Modifiche del contratto</b> .....	<b>8</b>
<b>Allegato A</b> .....	<b>9</b>

**Elenco delle modifiche**

Versione	Capitolo	Modifiche
3-0	Tutti	Modifica del termine congedo prolungato in congedo Flexa Varie precisazioni / integrazioni di tipo redazionale
	2.1	Adattamento degli elementi di capitalizzazione, integrazione del valore indicativo delle 150 ore
	2.3.3.	Eliminazione opzione del trasferimento del premio di fedeltà
	3.1.2.	Regolamentazione relativa alla riduzione massima del grado di occupazione prima del pensionamento eliminata
	3.1.4.	Opzione del versamento alla CP eliminata.
	3.4.3	Opzione del pagamento in caso di assunzione d'impiego durante la fase di prevenzione integrata
2-0	Tutti	Cifre del CCL
1-0	Tutti	Prima edizione

## 1 Generalità

### 1.1 Premessa

La presente convenzione è stata elaborata dalle FFS e da FFS Cargo (di seguito: il datore di lavoro) insieme al Sindacato del personale dei trasporti SEV, alla federazione del personale transfair, al sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti VSLF e all'Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP (di seguito: le parti sociali).

### 1.2 Situazione iniziale, obiettivi

Il modello Flexa consente alle collaboratrici e ai collaboratori di capitalizzare, su base volontaria e su un conto del tempo personale, vari elementi di capitalizzazione e di utilizzarli in seguito per scopi personali, come congedo pagato corrispondente (congedo Flexa) o riduzione del tempo di lavoro individuale. Il modello Flexa contribuisce a una migliore conciliabilità tra gli ambiti esistenziali e alla promozione della salute.

### 1.3 Campo d'applicazione

La convenzione si applica alle collaboratrici e ai collaboratori assoggettati al CCL FFS o al CCL FFS Cargo.

Sono esclusi dal campo di applicazione i seguenti rapporti d'impiego:

- collaboratrici e collaboratori con un contratto individuale di lavoro a tempo determinato;
- collaboratrici e collaboratori con salario orario;
- collaboratrici e collaboratori con contratti di lavoro ai sensi del CCL appendice 1 cifra 2;
  - personale in seconda formazione;
  - praticanti;
  - studentesse e studenti, allieve e allievi di scuola media superiore supplenti;
  - assistenti di viaggio;
  - personale con capacità di rendimento limitata;
  - beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro;
  - impiegate e impiegati delle pulizie;
  - personale di cucina.

### 1.4 Documenti preposti e connessi

La convenzione poggia sulla cifra 117 e segg. del CCL FFS 2019 e sulla cifra 117 e segg. del CCL FFS Cargo 2019.

## 2 Modalità di capitalizzazione

### 2.1 Elementi di capitalizzazione

Vi sono annualmente le seguenti possibilità massime di capitalizzazione:

- fine dell'anno civile: fino a 41 ore al massimo nell'ambito degli averi in tempo relativi alla durata annua del lavoro conformemente alla cifra 68 CCL FFS e CCL FFS Cargo. Per cui per le collaboratrici e i collaboratori con inquadramento secondo «LDL a turni» devono rimanere obbligatoriamente 41 ore sul conto relativo alla durata annua del lavoro;
- una settimana di vacanza oltre il minimo legale;

- indennità per lavoro domenicale ai sensi della cifra 95 e della cifra 96 CCL FFS e CCL FFS Cargo;
- indennità per lavoro notturno ai sensi della cifra 95 e della cifra 96 CCL FFS e CCL FFS Cargo;
- dall'1% fino al 7% delle fruizioni annue fisse oppure la metà o la totalità della 13a mensilità (quota di salario ai sensi della cifra 104 cpv. 1 CCL FFS e CCL FFS Cargo).

In linea di principio, la combinazione dei singoli elementi di capitalizzazione non deve superare il valore indicativo di 150 ore.

## 2.2 Conto Flexa

- 2.2.1 Gli averi in tempo capitalizzati sono gestiti individualmente su un conto personale. Lo stato degli averi in tempo viene comunicato mensilmente al/alla collaboratore/trice.
- 2.2.2 Gli elementi di capitalizzazione sotto forma di denaro vengono convertiti in ore e accreditati sul conto Flexa personale.
- 2.2.3 Il saldo non può superare le 3 000 ore.
- 2.2.4 Gli averi in ore capitalizzati sono imponibili solo al momento della loro fruizione.
- 2.2.5 Il conto Flexa non deve presentare saldi negativi.

## 2.3 Processo di capitalizzazione

- 2.3.1 La decisione in merito alla capitalizzazione di elementi di tempo e in denaro spetta al singolo collaboratore e deve seguire un processo definito.
- 2.3.2 Il processo di capitalizzazione corrente continua anche con la fruizione degli averi Flexa sotto forma di congedo Flexa o riduzione personale del tempo di lavoro.
- 2.3.3 I collaboratori che hanno optato per un nuovo orientamento professionale o una reintegrazione professionale hanno la possibilità di interrompere il processo di capitalizzazione dell'anno in corso dal primo giorno del mese successivo. Gli averi Flexa esistenti restano validi.  
Una nuova capitalizzazione è possibile solo dopo la conclusione del nuovo orientamento professionale o reintegrazione.

## 3 Modalità di utilizzo

### 3.1 Forme di fruizione

- 3.1.1 Gli averi in tempo capitalizzati si possono utilizzare esclusivamente per:
  - un congedo Flexa di almeno quattro e al massimo 12 settimane civili.
  - una riduzione personale del tempo di lavoro per almeno tre mesi.

- 3.1.2 Nel caso della riduzione personale del tempo di lavoro, il tempo di lavoro che deve essere effettivamente prestato viene ridotto per un periodo limitato. Dal punto di vista del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni, il grado di occupazione rimane invariato. L'inizio della riduzione personale del tempo di lavoro deve coincidere con il primo giorno di un mese, e la fine con l'ultimo giorno di un mese.
- 3.1.3 Gli averi in tempo capitalizzati vengono fruiti sotto forma di tempo. Gli averi in tempo devono essere fruiti:
- fino all'età pensionabile ordinaria – ciò si applica anche in caso di reintegrazione con Activa o come beneficiari di rendite reintegrati;
  - prima della fruizione completa delle prestazioni Valida.
- 3.1.4 Se il rapporto di lavoro termina in seguito a disdetta, invalidità o decesso, tutti gli averi in tempo capitalizzati vengono corrisposti in denaro.  
Se il rapporto di lavoro termina in seguito a convenzione di uscita, disdetta o cessione d'impresa, su richiesta del/della collaboratore/trice la corresponsione in denaro può non avere luogo se, previo accordo scritto di tutte le parti interessate, gli averi in tempo capitalizzati sono trasferiti interamente o in parte su un conto del tempo comparabile presso il nuovo datore di lavoro e questi rileva tutti gli obblighi delle FFS nei confronti dell'impiegato/a.  
Il pagamento o il trasferimento avviene con il calcolo finale del salario nel mese dopo l'uscita.
- 3.1.5 Durante il termine di disdetta o prima dell'uscita, in caso di raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, gli averi in tempo possono essere fruiti solo previo accordo tra superiore e collaboratrice/collaboratore; la fruizione completa o parziale degli averi in tempo capitalizzati di comune accordo necessita della forma scritta. La durata minima della fruizione, nonché i termini di autorizzazione non devono essere considerati in questi casi.

## 3.2 Prestazioni in caso di fruizione

- 3.2.1 La fruizione degli averi in tempo capitalizzati avviene secondo il principio «un'ora resta un'ora» alla tariffa oraria attuale. Non viene concessa alcuna indennità al riguardo.
- 3.2.2 Il rapporto di lavoro continua a sussistere durante la fruizione degli averi in tempo capitalizzati. Il/la collaboratore/trice rimane vincolato/a all'obbligo di lealtà. Non è consentito l'esercizio di un'attività lucrativa. Le occupazioni accessorie sono disciplinate dalla cifra 31 CCL FFS e CCL FFS Cargo.
- 3.2.3 Per la fruizione valgono i diritti seguenti:
- fruizioni annue fisse ed eventuali assegni familiari (base per i contributi alle assicurazioni sociali e altre detrazioni);
  - diritto alle vacanze ai sensi della cifra 74 CCL FFS e CCL FFS Cargo;
  - fruizioni annue fisse secondo l'appendice della presente convenzione;
  - facilitazioni di viaggio per il personale (FVP).

- 3.2.4 Per la fruizione degli averi in tempo accumulati sotto forma di denaro, questi vengono convertiti in denaro alla tariffa oraria attuale (fa stato la data del pagamento). Su tale importo vengono conteggiati i contributi alle assicurazioni sociali (senza Cassa pensioni) e le restanti detrazioni.
- 3.2.5 Se durante la fruizione degli averi in tempo capitalizzati il/la collaboratore/trice diventa incapace di fruire del congedo a causa di malattia o infortunio, la fruizione viene interrotta e sostituita da prestazioni di continuazione della retribuzione ai sensi della cifra 128 cpv. 1 e 3 CCL FFS e CCL FFS Cargo. L'incapacità di fruire del congedo dev'essere attestata da un certificato medico (all'estero da un certificato di un medico ospedaliero).  
L'interruzione della fruizione non comporta alcun prolungamento del periodo di fruizione originariamente concordato.

### 3.3 Processo di fruizione

- 3.3.1 La fruizione degli averi in tempo non può essere disposta dal dirigente.
- 3.3.2 Qualora la collaboratrice o il collaboratore desideri fruire di un congedo Flexa o una riduzione personale del tempo di lavoro, deve richiederlo tramite formulario il prima possibile e comunque al più tardi entro il cinque settembre dell'anno precedente alla fruizione.  
Una richiesta di fruizione degli averi al fine di prolungare il congedo di maternità o di paternità può avere luogo in qualsiasi momento. Tale richiesta dev'essere accolta, purché non vi siano ostacoli aziendali imperativi a impedirlo.  
Al momento della richiesta devono essere presenti sul conto Flexa le ore sufficienti per la fruizione desiderata conformemente alla cifra 3.1.1.
- 3.3.3 Il superiore accoglie le richieste di fruizione di un congedo Flexa o di una riduzione personale del tempo di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali. La decisione va comunicata al più tardi entro la fine di novembre dell'anno precedente.  
Se una richiesta non può essere soddisfatta per motivi aziendali, il superiore deve creare i presupposti affinché sia possibile concretizzarla al più tardi entro la fine dell'anno successivo.
- 3.3.4 La/Il collaboratrice/collaboratore può fruire di una riduzione del tempo di lavoro immediatamente prima del pensionamento o prima della fruizione completa delle prestazioni Valida – prepensionamento graduale – in base ai propri averi interamente sotto forma di tempo. La collaboratrice o il collaboratore deve informare per tempo il superiore in merito alla durata e all'entità della riduzione del tempo di lavoro.

### 3.4 Fruizione in caso di reintegrazione professionale / nuovo orientamento

- 3.4.1 Le fruizioni che sono state autorizzate prima del passaggio alla reintegrazione professionale o al Nuovo orientamento professionale e che cadono in tale periodo devono essere concordate insieme al nuovo organo superiore competente. In caso di sospensione di fruizioni autorizzate, le FFS devono rimborsare al/alla collaboratore/trice i costi già sostenuti.

- 3.4.2 A partire dal momento della reintegrazione professionale e per sei mesi dopo l'adattamento del rapporto di lavoro in seguito a una reintegrazione professionale ovvero durante il nuovo orientamento professionale, non sussiste alcuna possibilità di fruizione ai sensi della cifra 3.1.1.
- 3.4.3 Le collaboratrici e i collaboratori il cui nuovo orientamento professionale o la cui reintegrazione professionale conduca a una riduzione del salario possono farsi corrispondere in denaro gli averi Flexa fino a tre mesi dopo la stipulazione del nuovo orientamento professionale o della reintegrazione professionale. Se l'assunzione durante la fase di prevenzione comporta una riduzione del salario, le collaboratrici e i collaboratori possono richiedere il pagamento degli averi Flexa fino a tre mesi dopo l'assunzione. A tal fine è valida la tariffa oraria prima del passaggio al nuovo orientamento professionale o prima dell'apertura del processo di reintegrazione.

## 4 Responsabilità

### 4.1 Responsabilità

Le FFS sono responsabili della gestione, dell'amministrazione e della corresponsione secondo le disposizioni degli averi capitalizzati nel quadro del modello Flexa.

### 4.2 Garanzia

Le FFS garantiscono alle collaboratrici e ai collaboratori il pieno soddisfacimento delle pretese concernenti gli averi capitalizzati nell'ambito del modello di durata della vita attiva.

Le FFS si fanno carico della garanzia di tutti i debiti di FFS Cargo. Tale aspetto è disciplinato in un contratto a parte.

## 5 Cessazione del modello Flexa

Qualora il modello Flexa venisse soppresso, a partire dalla data di riferimento definita al momento della soppressione non vi saranno più possibilità di capitalizzazione. La fruizione degli averi in tempo capitalizzati è possibile sino al termine del rapporto di lavoro individuale. Gli averi in tempo fino a dodici settimane saranno pagati se non vengono fruiti nei tre anni successivi la soppressione.



## 6 Entrata in vigore e durata del contratto

- 6.1 La convenzione Flexa entra in vigore il 1.1.2020.
- 6.2 La convenzione Flexa è stipulata a tempo indeterminato. Può essere disdetta a mezzo lettera raccomandata al 31 dicembre di ogni anno dai partner contrattuali nel rispetto di un termine di un anno, per la prima volta al 30.4.2022.
- 6.3 La convenzione Flexa rimane valida anche se i contratti collettivi di lavoro delle FFS e/o di FFS Cargo vengono disdetti, salvo laddove i partner contrattuali stabiliscano diversamente.
- 6.4 Se non viene disdetta da nessuna delle parti, la convenzione Flexa si rinnova automaticamente, di volta in volta, di un ulteriore anno civile.

## 7 Modifiche del contratto

Singole disposizioni della presente convenzione Flexa possono essere modificate in ogni momento dalle parti contraenti.

HR

HR-HBP

f.to. Markus Jordi  
Capo Human Resources  
Membro della Direzione del Gruppo

f.to. Sibylle Hug  
Responsabile Consulenza HR  
e Politica del person



## Allegato A

### A.1 Fruizioni annue fisse

Fruizioni annue fisse:

- Salario annuo (1001)
- Importo garantito del salario mensile (1005)
- Indennità regionale (/P01)
- Garanzia IReg (1405)
- Garanzia 2011 (1003)
- Indennità straordinarie (2010-2013)
- Supplemento salariale TPO (2014)

### A.2 Formula per il salario orario

Calcolo del salario orario:  
Fruizioni annue fisse / 2050 ore

### A.3 Conversione delle indennità in tempo libero

Base di calcolo per il conferimento di indennità per lavoro domenicale e notturno:

- Fruizioni annue fisse / 123 000 minuti = aliquota di conversione determinante
- Importo totale da convertire (numero di indennità x tariffa indennità [distinta per tipo di indennità]) / aliquota di conversione determinante = tempo libero (in minuti)
- Minuti / 60 = ore e minuti industriali (accredito sul conto Flexa)